

Regione
FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di
Pordenone

Comune di
SPILIMBERGO

**CRITERI E MODALITA' PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI PER MEDIE
STRUTTURE DI VENDITA NONCHE' PER
ESERCIZI DI VICINATO E MEDIE
STRUTTURE CHE SI COLOCANO
ALL'INTERNO DI CENTRI E COMPLESSI
COMMERCIALI**

Adozione del Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del _____
Parere della Direzione Regionale delle Attività Produttive
Servizio per il sostegno e la promozione dei Comparti del Commercio e del
Terziario del _____
Approvazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. ____ del _____

PREMESSA METODOLOGICA

Dal nuovo quadro normativo di riferimento, tenuto conto anche della L. 22 dicembre 2011 n. 214 in materia di liberalizzazioni, concorrenza e libero mercato ed anche del decreto legge 1/2012 e 5/2012 sempre in materia di liberalizzazioni, emerge chiaramente che l'obiettivo del Legislatore è quello di superare l'originaria impostazione della pianificazione numerica (si veda anche la sentenza Bolkestein sull'abolizione dei contingenti), volendo perseguire prioritariamente l'obiettivo dell'utilità sociale e della libertà di iniziativa economica.

La Regione Friuli Venezia Giulia, a chiarimento del nuovo contesto normativo, ha avuto modo di affermare però che tale nuova normativa non comporta una totale deregolazione della materia del commercio (a tante domande corrispondono tante autorizzazioni) ma l'eventuale diniego deve essere motivato da motivi imperativi che non possono consistere in una apodittica ed indimostrata affermazione dell'Amministrazione, ma devono sostanziarsi in ragioni concrete e specifiche, che vanno esplicitate e documentate puntualmente.

Pertanto è intervenuta la L.R. 9 agosto 2012, n. 15 che ha adeguato la L.R. 29/05 ai principi sopra riportati.

Su questi presupposti è stata ideata e redatta la normativa seguente.

Il Piano di Settore per la grande distribuzione e i criteri per le medie strutture vengono redatti dopo che il Comune di Spilimbergo ha avviato da alcuni anni un'opera di valorizzazione e rigenerazione del proprio centro storico, che si è tradotta nella realizzazione di strumenti basati sulla legge 266 del 1997, nella partecipazione ai bandi per i Centri Commerciali Naturali, nella progettazione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS); ciò nella convinzione che le strategie per il commercio di piccole dimensioni siano indispensabili per la tenuta complessiva dell'economia urbana.

CAPO PRIMO – PRINCIPI GENERALI

Art.1 – Principi, finalità e criteri

I presenti Criteri sono stati redatti nel rispetto dei seguenti principi:

- libertà di impresa, libera circolazione delle merci, libera concorrenza e trasparenza del mercato;
- tutela dei consumatori nelle sue componenti di garanzia dell'approvvigionamento e del servizio sul territorio;
- sviluppo della rete distributiva comunale secondo criteri di efficienza e modernizzazione, anche al fine del contenimento dei prezzi in coerenza con le tendenze evolutive socio-economiche;
- salvaguardia, tutela e potenziamento dell'offerta commerciale primaria nelle aree a minor dotazione di servizi,
- armonizzazione dell'evoluzione del settore distributivo con gli obiettivi generali dell'Amministrazione comunale;
- assegnazione al comparto commerciale di un ruolo paritario rispetto agli altri settori produttivi, armonizzando il suo sviluppo con la complessiva evoluzione dell'offerta;

Infine si è tenuto conto dei seguenti elementi:

- 1) la competitività degli esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici, tenendosi conto anche delle altre forme di attività commerciali;
- 2) i livelli di accessibilità da parte dei consumatori, rilevandosi le caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati;
- 3) i livelli di sostenibilità del territorio comunale, o di sue specifiche zone, con particolare riguardo ai fattori di traffico e di inquinamento acustico;
- 4) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto, quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.

Art. 2- DEFINIZIONI

Ai fini dei presenti Criteri si intendono:

1. per "Legge", la L.R. 09.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e per "Decreto" il Regolamento in materia di urbanistica commerciale per le medie e grandi strutture di vendita di esecuzione della Legge stessa e successive modifiche ed integrazioni;
2. per "commercio al dettaglio", l'attività svolta da chiunque

- professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda direttamente al consumatore finale; l'attività può essere anche "stagionale", intendendosi per stagione un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti all'attività annuale;
3. per "esercizi di vendita al dettaglio di vicinato", gli esercizi con superficie di vendita fino a mq. 250;
 4. per "esercizi di vendita al dettaglio di media struttura minore", gli esercizi con superficie di vendita maggiore a mq. 250 e fino a mq. 400;
 5. per "esercizi di vendita al dettaglio di media struttura maggiore", gli esercizi con superficie di vendita maggiore a mq. 400 e fino a mq. 1.500;
 6. per "concentrazione in una media struttura", l'apporto e la riunione di preesistenti ed attivati esercizi commerciali in una media struttura di unica titolarità, ai fini dell'apertura o dell'ampliamento della struttura medesima;
 7. per "superficie di vendita di un esercizio al dettaglio", l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dalle casse, dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra od esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi, nonché dell'area interna ed esterna adibita a deposito dei carrelli;
 8. per "superficie di vendita a cielo libero nelle attività svolte totalmente o parzialmente a cielo libero", il 20% della superficie per i generi non alimentari a basso impatto (se non previsto diversamente dal PRGC) ed il 100% della superficie per gli altri generi non alimentari alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella destinata a mostra o ad esposizione di merce; la superficie di vendita a cielo libero s'intende equiparata, agli effetti del calcolo della superficie coperta complessiva, alla superficie di vendita interna agli edifici;
 9. per "superficie coperta complessiva" si intende la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi anche magazzini, uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti;
 10. per "superficie coperta di un edificio", la sua proiezione ortogonale sul lotto di pertinenza, escluse le pensiline, gli sporti di gronda e gli aggetti a tutela del fabbricato e delle vetrine, a protezione dell'ingresso, e comunque non utilizzate per l'esposizione di merci;
 11. per "aree di allocazione della media struttura maggiore", quelle consentite dallo strumento urbanistico ovvero nelle aree specificatamente individuate;
 12. per "silenzio assenso", il silenzio dell'Amministrazione competente che equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, qualora entro i termini stabiliti dalla legge non intervenga un provvedimento di diniego da parte dell'Amministrazione stessa;
 13. per "segnalazione certificata di inizio attività": la segnalazione che

deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

Art. 3 – GENERALITA'

I presenti Criteri, nel rispetto delle previsioni del PRGC, relativa anche al riconoscimento del centro storico, degli edifici o aree soggette a regime vincolistico, delle aree territoriali di programmazione comunale soggette a nuovi insediamenti e/o riqualificazione urbanistico commerciale, prevedono la fissazione di parametri che consentano il rilascio di nuove autorizzazioni amministrative per l'allocazione delle strutture di vendita.

I criteri di localizzazione inoltre sono differenziati sulla base:

- del settore merceologico;
- della tipologia di struttura commerciale (esercizio singolo/complesso etc..).

Ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni amministrative per le nuove aperture, gli ampliamenti di superficie e per i trasferimenti di sede, deve essere sempre preventivamente verificata la compatibilità tra le caratteristiche delle strutture commerciali (definite in base a settore merceologico, tipologia, superficie di vendita) e le caratteristiche urbanistico-edilizie delle aree di attuale e nuova localizzazione delle stesse.

I presenti Criteri integrano e vigono in coerenza con la strumentazione urbanistico comunale.

La programmazione comunale ha la durata prevista dalla Legge.

Art. 4 – OGGETTO

I presenti criteri disciplinano, in attuazione alla L.R. 29/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita maggiori, nonché per esercizi di vicinato e medie strutture minori, nei casi previsti dalla Legge.

Per quanto non espressamente disciplinato nei Criteri, si rinvia alle norme vigenti in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

Art. 5 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Gli esercizi commerciali al dettaglio di media struttura maggiore vengono suddivisi, in relazione ai settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita, nella seguente classificazione:

- a) Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare;
- b) Strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare;
- c) Strutture di vendita autorizzate per entrambi i settori, alimentare e non alimentare.

Art. 6 – CRITERI PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI

- 1) Criteri di natura urbanistica

Agli effetti dei presenti Criteri, sono state localizzate le zone urbanistiche in cui è possibile insediare medie strutture maggiori:

- zona H2a.1
- zona H2a.2
- zona H2a.3
- zona H2a.4
- zone H3
- zona CR2
- B2 solo per le strutture già esistenti alla data di approvazione del presente Piano

così come previsto dal PRGC alla variante in corso.

- 2) Criteri relativi alla prevenzione dell'inquinamento acustico

Ai sensi della L. 447/1995, della L.R. 16/2007 e del successivo d.G.Reg 2870/2009, è in fase di predisposizione il piano comunale di classificazione del territorio in zone acustiche omogenee, che si baserà sugli effetti acustici che le varie attività esercitano sul territorio. Una volta approvato tale Piano sarà vincolante ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni.

Nel frattempo, chi volesse richiedere una nuova autorizzazione, sarà tenuto a rispettare quanto previsto dalla normativa già citata.

Sarà necessario presentare, per le verifiche di compatibilità, quanto di seguito a seconda dei casi:

CRITERI DELLA MEDIA DISTRIBUZIONE DEL COMUNE DI SPILIMBERGO

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio nei casi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 277;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio nei casi di subentro in un'attività senza modifica degli impianti e dell'esercizio dell'attività;
 - studio di impatto acustico previsionale (da corredo alla domanda di autorizzazione) nel caso di nuova attività non rientrante nelle fattispecie di cui sopra;
 - studio di impatto acustico da presentarsi successivamente l'attivazione dell'attività, nei casi non rientranti nei primi due punti di cui sopra, per la verifica dello studio di impatto acustico previsionale e per verificare l'effettivo adeguamento alle eventuali prescrizioni: tale studio dovrà essere prodotto entro 60 giorni dall'inizio dell'attività.
- 3) Criteri relativi all'impatto sul traffico così come indicato nello Studio di Base;
- 4) Criteri di ammissibilità delle domande e documentazione minima;

Al fine dell'accoglimento della domanda di rilascio di nuova autorizzazione, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal d.lgs. 59/2011, art. 71 e dei requisiti oggettivi inerenti al locale sede dell'attività con riguardo a:

- Possesso del certificato di agibilità;
- Possesso dei requisiti igienico sanitari;
- Possesso dei requisiti in materia di prevenzione incendi;
- Dimostrazione della compatibilità dell'intervento sul traffico;
- Dimostrazione della compatibilità dell'intervento rispetto ai criteri di impatto acustico.

Inoltre per l'apertura di un'attività alla domanda si dovrà allegare, oltre a quanto già indicato la documentazione prevista all'Allegato A ai presenti Criteri.

Art. 7 – ESERCIZIO CONGIUNTO DI VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Nel rispetto di quanto previsto nelle Norme di attuazione del PRGC, relativamente al commercio all'ingrosso e al dettaglio, le superfici di vendita destinate al commercio all'ingrosso devono rimanere nettamente distinte dalle superfici destinate al commercio al dettaglio, in locali distinti e separati, da considerarsi cespiti indipendenti.

Art. 8 - NORME PER CENTRI E COMPLESSI COMMERCIALI

Le autorizzazioni relative alle attività di vendita di dettaglio e di media struttura allocate all'interno di un centro e di un complesso commerciale non possono essere trasferite al di fuori della struttura stessa.

Art. 9 – AUTORIZZAZIONE

In relazione alle medie strutture di vendita maggiori, sono soggetti ad autorizzazione:

1. l'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta di settore merceologico, la concentrazione, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti stabiliti relativi alle medie strutture di vendita maggiori;
2. l'allocatione di esercizi di vicinato e medie strutture minori all'interno di complessi commerciali: in tale caso le superfici insediabili faranno parte del centro o del complesso commerciale, andandosi a sommare alle altre superfici autorizzate;
3. la proroga della sospensione di una media struttura; la proroga può essere richiesta preventivamente dall'operatore al Comune, anche più di una volta per periodi non superiori a sei mesi, nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi non imputabili all'operatore almeno 15 giorni prima della scadenza della sospensione;
4. la proroga dell'attivazione di una media struttura, la proroga può essere richiesta al Comune nei casi di forza maggiore o nel caso di gravi e circostanziati motivi non imputabili all'operatore almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per l'attivazione;
5. l'esercizio di una media struttura di vendita venutosi a creare per riduzione della superficie di una grande struttura di vendita.

Le autorizzazioni amministrative sono soggette al silenzio assenso.

L'autorizzazione può essere rilasciata solo a chi sia in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio con esclusivo riferimento ai locali indicati per l'esercizio dell'attività.

E' attivabile solamente l'esercizio nel quale siano state rispettate tutte le norme in materia urbanistica ed edilizia, igienico-sanitarie e relative alla prevenzione incendi ed infortuni.

Art. 10 – COMUNICAZIONE

Le comunicazioni previste dalla Legge e dal Regolamento dovranno essere inoltrate al Comune entro 10 giorni dal momento dell'intervenuta variazione.

CAPO SECONDO – SISTEMA AUTORIZZATORIO

Art. 11 – ATTIVITA' ISTRUTTORIA

L'ufficio attività economiche, ricevute le domande di autorizzazione o la segnalazione certificata di inizio attività, ne controlla la regolarità formale e la completezza secondo le modalità individuate dalla legge e dal regolamento.

Se il procedimento amministrativo si concluderà positivamente l'Amministrazione procederà al rilascio nel primo caso dell'autorizzazione, nel secondo caso del modello ricognitivo.

Se il procedimento si concluderà negativamente l'Amministrazione opererà con le modalità espressamente individuate dalla Legge in materia di procedimento amministrativo.

Art. 12 – REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita di media struttura sono revocati nei casi in cui il titolare:

- a) non inizi l'attività entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ai 12 mesi in assenza dell'autorizzazione di legge, ovvero qualora, alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione medesima, non riattivi l'esercizio commerciale;
- c) non risulti più provvisto dei requisiti morali e professionali di legge;
- d) commetta recidiva, come definita dalla legge, nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

E' disposta la chiusura delle medie strutture e degli esercizi di vicinato per le violazioni di cui alle lettere b), c), d), del comma 1 del presente articolo. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sei ad un massimo di dodici mesi.

Art. 13 – AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti è soggetto ad autorizzazione ed è sempre consentito qualora:

- vengano rispettate le prescrizioni urbanistico ed edilizie;
- la domanda di autorizzazione sia corredata dallo studio sulla viabilità che ne dimostri la compatibilità con le previsioni viabilistiche contenute nello Studio di Base.

Art. 14 – RIDUZIONE DI SUPERFICIE

La riduzione della superficie di vendita di media struttura deve essere comunicata al Comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10.

La riduzione della superficie di vendita deve realizzarsi nel rispetto delle procedure e della normativa vigente.

Art. 15 – CONCENTRAZIONI

I preesistenti esercizi commerciali, di cui il Comune abbia accertato l'effettiva attivazione e utilizzabili per la concentrazione in una media struttura di vendita possono riguardare anche differenti settori merceologici.

La superficie di vendita da attribuire ad ogni esercizio commerciale oggetto di concentrazione è quella risultante dagli atti aggiornati in possesso del Comune.

Le autorizzazioni relative agli esercizi concentrati decadono automaticamente ovvero, qualora trattasi di esercizi la cui apertura è soggetta a Scia, il Comune ordina la loro chiusura definitiva e l'esercizio non potrà essere riattivato con la titolarità antecedente la concentrazione per un periodo di quattro anni.

Art. 16 – AGGIUNTA DI SETTORE MERCEOLOGICO

L'aggiunta di settore merceologico, in un esercizio di media struttura maggiore, anche senza modifiche di superficie, è equiparato al rilascio di una nuova autorizzazione

Art. 17 – TRASFERIMENTO DI SEDE

I trasferimenti di sede delle medie strutture maggiori sono soggetti ad autorizzazione, il cui rilascio è subordinato alla compatibilità di cui all'art 3 dei presenti Criteri.

I trasferimenti di sede contestuali a concentrazioni e ampliamenti di superficie sono assoggettati anche alle specifiche disposizioni relative alle concentrazioni o agli ampliamenti.

Le autorizzazioni relative agli esercizi trasferiti o concentrati, anche nel caso in cui la sede dell'esercizio venga trasferita al di fuori dell'ambito comunale, decadono automaticamente.

CAPO TERZO – NORME DI URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 18 – COMPATIBILITA' CON LA DESTINAZIONE URBANISTICA

L'insediamento degli esercizi di media distribuzione maggiore è consentito solo nelle zone urbanistiche citate, così come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC.

Art. 19 CORRELAZIONE TRA TITOLO EDILIZIO E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE

Il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio.

L'autorizzazione commerciale di cui all'Art. 9 e la concessione edilizia potranno essere contenute in unico atto, ma in tal caso il provvedimento conterrà l'indicazione degli oneri concessori da corrispondere al Comune e andrà assoggettato alle medesime misure di pubblicità previste per la concessione edilizia (pubblicazione all'albo pretorio e notifica all'interessato).

Art. 20 – IMPATTO SULLA VIABILITA'

Le domande per il rilascio di nuove autorizzazioni, trasferimenti di sede, concentrazioni, ampliamenti, aggiunta di settore merceologico, devono prevedere un'adeguata organizzazione dall'accessibilità veicolare, sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare sulla viabilità principale.

Art. 21 – PARCHEGGI A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

Gli standard a parcheggio delle aree da riservare a parcheggio sono stabiliti dalle NN.T.A. del PRGC. Tali aree devono essere localizzate nelle stesse zone omogenee in cui è ubicata l'attività commerciale oppure in altre zone omogenee che consentano espressamente questa destinazione d'uso.

CAPO QUARTO –SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 22 – SANZIONI

Per le violazioni delle disposizione dei presenti Criteri, non già sanzionabili ai sensi della L.R. 29/05, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2003.

Nel caso in cui, successivamente all'apertura del punto vendita, venga accertata l'insussistenza di un requisito oggettivo, con riferimento alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza, viene applicata la sanzione pecuniaria di cui sopra ed inibita la prosecuzione dell'attività fino al ripristino dei requisiti mancanti.

Il provvedimento di sospensione non può essere inferiore a sette giorni e non superiore a 90 giorni, salvo proroghe in caso di necessità.

Nel caso in cui nel termine di sospensione assegnato il soggetto non si attivi, l'ufficio attività economiche deve dichiarare la decadenza dell'autorizzazione.

Ai fini della procedura sanzionatoria si applica quanto disposto dalla Legge 689/81.

CAPO QUINTO – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – ENTRATA IN VIGORE

I presenti Criteri entreranno in vigore ad avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nei presenti Criteri si rinvia alla L.R. 29/2005 e successive modifiche ed integrazioni ed al suo regolamento di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO "A" – DOCUMENTAZIONE

La documentazione minima da produrre unitamente alla domanda di autorizzazione per medie strutture di vendita, ai fini del nuovo rilascio, dell'ampliamento, del trasferimento di sede, dell'aggiunta del settore merceologico e della concentrazione è:

CRITERI DELLA MEDIA DISTRIBUZIONE DEL COMUNE DI SPILIMBERGO

- 1) una relazione illustrativa sull'iniziativa economica che si intende realizzare, anche con riferimento agli aspetti organizzativo gestionali;
- 2) n. 3 copie di due o più planimetrie che contengano tutti i seguenti elementi:
 - l'area in cui è inserito il fabbricato, in scala adeguata, con indicata la viabilità esistente, quella programmata, l'accessibilità, i parcheggi e le superfici di servizio vincolate al punto vendita;
 - planimetria della struttura che si intende utilizzare o realizzare, in scala adeguata, riportante i dati identificativi dell'immobile stesso (estremi della concessione edilizia, o altro documento utile che evidenzi gli estremi della domanda di concessione edilizia);
 - estratto catastale aggiornata con le variazioni intervenute sino alla data di presentazione della domanda, che indichi la destinazione d'uso dei locali, ai fini della verifica della compatibilità urbanistica;
 - area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci;
 - zonizzazione del P.R.G.C. con indicata l'area oggetto dell'intervento, nonché eventuali P.R.P.C. presenti nell'area dell'intervento;
 - pianta e sezioni del progetto edilizio, nonché destinazione d'uso di aree e locali, con specificate le superfici di vendita e la superficie coperta complessiva totale;
- 3) n. 3 copie studio degli impatti sulla viabilità redatto secondo le modalità previste dai presenti Criteri;
- 4) normativa del P.R.G.C. riferita all'area oggetto dell'intervento, nonché eventuali P.R.P.C. presenti nell'area dell'intervento;
- 5) n. 3 copie documentazione di impatto acustico secondo quanto necessario previsto dall'art. 6;
- 6) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti professionali (solo nel caso di commercializzazione di prodotti del settore alimentare);
- 7) dichiarazione attestante il rispetto dei parametri relativi alle quote di parcheggio a servizio dell'esercizio commerciale, previsti dall'art. 21 DPGR 69/2007;
- 8) qualunque altro documento o elemento informativo che il richiedente ritenga utile allegare per la valutazione della propria domanda;
- 9) fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- 10) fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini extra U.E.;
- 11) 2 marche da bollo del valore corrente;